

REGOLAMENTO (CE) N. 1300/97 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4088/87 che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi di associazione o di cooperazione tra, da un lato, la Comunità economica europea e, dall'altro, Cipro, Israele, Giordania e Marocco prevedono che le rose e i garofani beneficiano, all'importazione nella Comunità, di dazi preferenziali, entro il limite di contingenti tariffari aperti per l'importazione del complesso dei fiori freschi recisi della sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, originari di tali paesi; che, a norma del regolamento (CEE) n. 1134/91⁽¹⁾, la Gisgiordania e la Striscia di Gaza beneficiano di un trattamento tariffario preferenziale per taluni prodotti agricoli, compresi i fiori recisi di cui alla sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, limitatamente ad un contingente annuo; che tale preferenza tariffaria è applicabile soltanto alle importazioni per le quali sono rispettate talune condizioni di prezzo, determinate dal regolamento (CEE) n. 4088/87⁽²⁾; che le condizioni di prezzo da rispettare per i prodotti importati sono stabilite raffrontando i prezzi dei prodotti importati con i prezzi comunitari alla produzione;

considerando che con la decisione 96/206/CECA, CE⁽³⁾ la Comunità ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali; che è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e Israele sulle importazioni, nella Comunità, di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, per mazzi o ornamentali; che con tale accordo la Comunità e Israele hanno deciso di adattare le procedure relative alla deter-

minazione dei prezzi comunitari alla produzione e al rilevamento dei prezzi dei prodotti importati;

considerando che, nel quadro dei negoziati con il Marocco per la conclusione di un accordo di associazione, che hanno dato esito ad un accordo in merito, in particolare, ad un adattamento dei contingenti tariffari per i fiori attuato dal regolamento (CE) n. 3057/95⁽⁴⁾, sono stati concordati gli stessi adattamenti delle procedure relative alla determinazione dei prezzi comunitari alla produzione e al rilevamento dei prezzi dei prodotti importati;

considerando che le disposizioni degli accordi con gli altri paesi mediterranei contemplati dal regolamento (CEE) n. 4088/87 relative alle importazioni di fiori non precisano il metodo di determinazione dei prezzi comunitari alla produzione e dei prezzi dei prodotti importati; che occorre che le nuove procedure siano applicate a tutte le importazioni originarie dei paesi mediterranei contemplati dal regolamento (CEE) n. 4088/87;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4088/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4088/87 è modificato nel modo seguente:

1) Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione di cui all'articolo 3.

(¹) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 539/96 (GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6).

(²) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96.

(³) GU n. L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1.

(⁴) GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.